

A tutte le ditte assoggettate al CCL Costruzione
in legno

Zurigo, settembre 2013

Informazione sulla nuova prassi interpretativa

Gentili signore, egregi signori,


Ultimamente il comitato della CPNCL ha dovuto chiarire varie questioni interpretative. Con questa lettera desideriamo informarvi su queste e altre questioni importanti.

1) Questioni interpretative

Modifica della prassi: Controllo delle ore flessibili per rapporti di lavoro molto irregolari

Nel caso di rapporti di lavoro con orari di lavoro molto irregolari (p.es. nel caso di agricoltori con

azienda propria), diventa difficile applicare il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari, perché il grado di occupazione su cui si basa il calcolo varia notevolmente e spesso non può essere fissato in anticipo. Per questo motivo, d'ora in poi si rinuncia a un controllo dettagliato delle ore flessibili e delle ore supplementari per i rapporti di lavoro su richiesta, purché le ore lavorative ammontino a un massimo di 500 ore l'anno. Le ore di lavoro che superano le 50 ore settimanali sono comunque da risarcire con un supplemento del 25%. Per i rapporti di lavoro che superano le 500 ore l'anno, come pure nel caso di rapporti di lavoro con un grado di occupazione ridotto ma regolare, il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari deve essere eseguito come finora. In ogni caso devono essere osservate le disposizioni contrattuali e legislative (soprattutto la durata massima delle ore di lavoro settimanali).



Modifica della prassi: ore flessibili in caso di malattia

Nella pratica, avviene spesso che in caso di malattia, al posto di ridurre il salario si riducano le ore flessibili, ciò che in realtà corrisponde a un pagamento di ore flessibili a un momento diverso da quanto previsto. Siccome in molti casi quest'approccio consente una più facile gestione e poiché permette al collaboratore di mantenere lo stesso salario, in futuro ciò sarà consentito a determinate condizioni. Al posto di una riduzione del salario ci potrà essere una compensazione tramite le ore flessibili, alle seguenti condizioni:

Pagamento del salario al 100 % per i giorni di malattia (durante il periodo di attesa)

- accordo del collaboratore
- le ore flessibili possono essere portate al massimo a zero (non sono ammesse ore negative)
- solo per il giorno di carenza e durante il periodo di attesa (massimo 30 giorni)
- avvertenza: sui pagamenti salariali è dovuta una percentuale della 13ma.

È fatto salvo un accordo contrattuale individuale, secondo cui (sempre durante un determinato periodo) in caso di malattia si continua a versare lo stipendio al 100%, senza riduzione delle ore flessibili.

Esempi:

- 1 giorno di malattia (giorno di carenza) nel mese di agosto: in caso di pagamento del 100% del salario senza deduzione, nel rapporto di lavoro il giorno di carenza deve essere riportato con 0 ore.
- 2 e più giorni di malattia (giorno di carenza incluso) nel mese di agosto: in caso di pagamento del 100% del salario senza deduzione, si devono riportare 0 ore per il giorno di carenza, mentre per il

giorno seguente l'80% di 8.4 ore, ossia 6.72 (oppure l'80% delle ore previste per questo giorno nel calendario dell'orario di lavoro)

→ Ciò porta a una riduzione del saldo delle ore flessibili di 1.68 ore (differenza per arrivare alle ore di lavoro dovute) per ogni giorno di malattia supplementare.

Termine per il pagamento delle ore flessibili

Le ore flessibili possono essere pagate solo una volta all'anno. Dall'entrata in vigore del nuovo CCL si può scegliere il termine per il pagamento (aprile o dicembre). Nel caso in cui il termine per il versamento venga spostato da marzo (o aprile) a dicembre, le ore flessibili si potranno eccezionalmente pagare due volte. Il cambiamento del termine per il pagamento si può effettuare solo una volta.

Classificazione dei carpentieri itineranti

Qualora non fosse possibile stabilire gli anni di esperienza di un carpentiere itinerante si può applicare lo stipendio di un carpentiere AFC con 0 anni di esperienza. Desideriamo comunque farvi notare che sulla base degli anni di esperienza attestati determinati diritti del collaboratore rimangono riservati.

che anche in questo caso il collaboratore ha diritto al salario minimo previsto dal CCL Costruzione in legno.

2) Assicurazione di indennità giornaliera per malattia: premi fittizi

Quando stipulate un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia potete scegliere, entro i limiti consentiti dal CCL (massimo 30 giorni), la durata del periodo di differimento. Dal salario del collaboratore può essere dedotta al massimo la metà del premio effettivo che fra l'altro è definito in base al periodo di attesa scelto. Non è consentito dedurre premi fittizi (= premi che si basano su un'offerta con tempi di attesa più brevi) per un'assicurazione che non sia stata stipulata in questo modo.

3) Responsabilità solidale

Il 15 luglio 2013 è entrata in vigore la responsabilità solidale rafforzata (responsabilità del subappaltatore secondo la legge sui lavoratori distaccati). La nuova norma si applica ai contratti stipulati o che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della legge. La responsabilità solidale permette di rendere l'appaltatore primario responsabile in caso di inosservanza delle condizioni salariali e lavorative da parte dei suoi subappaltatori. L'appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità, se è in grado di dimostrare che **in occasione di ogni subappalto** ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative. Su: www.seco.admin.ch > Libera circolazione delle persone CH - UE e misure di accompagnamento potrete trovare ulteriori informazioni su questo argomento e sulle pertinenti basi legali, come pure modelli di documenti.

4) Controlli sui cantieri

Se notate qualcosa di insolito su un cantiere, avvertiteci. Provvederemo a verificare e se necessario faremo un controllo sul posto.

Nel caso aveste altre domande concernenti l'applicazione del CCL Costruzione in legno, non esitate a contattarci. Siamo a vostra disposizione. Informazioni utili sul CCL Costruzione in legno sono disponibili anche sul nostro nuovo sito web www.gav-holzbau.ch.

Cordiali saluti

Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in legno



Beat Haupt
presidente



Ernst Zille
vice presidente



Stefan Strausak
amministratore